Legge regionale 06 agosto 2013 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2013

Modifiche alle leggi regionali 14/2007, 6/2008 e 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria.

Art. 1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge reca modifiche alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e alla legge regionale 9 agosto 2012, n. 15 (Legge comunitaria 2010), in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione di uccelli selvatici, e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 14/2007)

1. All'articolo 6 della legge regionale 14/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole <<L'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<La struttura regionale competente in materia faunistica>>;

b) il comma 4 bis è abrogato;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. La struttura regionale competente in materia faunistica verifica l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e rilascia i provvedimenti di deroga previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).>>;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

<<8. Le deroghe non sono adottate per le specie o per le popolazioni per le quali

l'ISPRA abbia accertato uno stato di conservazione insoddisfacente.>>.

2. L'articolo 6 bis della legge regionale 14/2007 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 14/2007 le parole <<, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 bis,>> sono soppresse.

4. All'articolo 9 della legge regionale 14/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<La Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico regionale,>> sono sostituite dalle seguenti: <<La struttura regionale competente in materia faunistica>>;

b) al comma 2 le parole <<La Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<La struttura regionale competente in materia faunistica>>.

Art. 3

(Modifica alla legge regionale 6/2008)

1. Dopo il capo II del titolo II della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:

<<CAPO III bis

ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA FAUNA SELVATICA

Art. 11 bis

(Fauna selvatica ferita)

1. Le Province disciplinano il recupero della fauna selvatica ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. L'attività di recupero di cui al comma 1 può essere svolta avvalendosi dei conduttori di cani da traccia abilitati al recupero di fauna selvatica ferita, di seguito denominati recuperatori abilitati, previa frequentazione dei corsi organizzati dalle

Province in base agli indirizzi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e superamento dei relativi esami di abilitazione. I cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita sulla base di specifiche prove di lavoro organizzate dalle Province o dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI).

3. Le abilitazioni al recupero della fauna selvatica ferita di cui al comma 2 sono valide sull'intero territorio regionale.

4. I soggetti di cui al comma 2 sono iscritti, previa domanda, nell'Elenco dei recuperatori abilitati tenuto dalla Provincia e pubblicato sul proprio sito informatico.

5. Il recuperatore abilitato, nell'esercizio delle proprie funzioni, può utilizzare le armi di cui all'articolo 13 della legge 157/1992.

6. Il cacciatore che ha ferito un animale richiede l'intervento di recupero del medesimo. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito nel corso dell'attività venatoria.

7. Il recuperatore abilitato comunica, per il tramite dei Direttori delle Riserve di caccia, preventivamente l'inizio delle operazioni di recupero della fauna ferita alle strutture della Provincia competenti in materia di vigilanza venatoria, le quali possono impartire disposizioni, partecipare o effettuare direttamente l'attività di recupero qualora, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo o a motivazioni di pubblica sicurezza, ne ravvisino la necessità.

8. Entro il 28 febbraio la Provincia trasmette alla Regione il riepilogo degli esiti degli interventi di recupero della fauna ferita effettuati nel corso dell'anno precedente.

9. Sono fatte salve le abilitazioni al recupero di fauna ferita dei conduttori e dei cani da traccia conseguite presso le Province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2013, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 14/2007, 6/2008 e 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria).>>.

Art. 4

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 8 ter e 26 bis della legge regionale 6/2008;

b) le lettere a) e f) del comma 1 dell'articolo 15, l'articolo 16, le lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 18, e l'allegato A della legge regionale 15/2012.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.